

*Pareri dello sviluppo economico in tema di impiantistica*

# Il Cv fa la differenza

## La qualifica matura nel curriculum

DI **PIERLUIGI GIUNTOLI**

**È** il curriculum che consente al soggetto interessato di assumere la qualifica di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di impiantistica. Ma tale valutazione non potrà essere estesa automaticamente a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio della laurea triennale. Alla camera di commercio territoriale la valutazione. Come chiarito dal Consiglio universitario nazionale, infatti, in presenza di assegnazione di un incarico a un laureato (triennale) è «necessario procedere sempre alla valutazione del curriculum». È di questo avviso il ministero dello sviluppo economico in risposta ad apposito interpello in materia di applicazioni del dm 37/08 (la nuova normativa sull'impiantistica). In questo modo, il ministero ammette che la laurea triennale è titolo abilitante (in certi casi) per l'esercizio dell'attività di impiantista. Ma sullo stesso argomento, lo Sviluppo eco-

### Il principio

È il curriculum che consente al soggetto interessato di assumere la qualifica di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di impiantistica. Tale valutazione non potrà essere estesa automaticamente a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio (laurea breve). La responsabilità della decisione rimane in capo alla Camera di Commercio

nomico è tornato con un altro parere e chiarito che i soggetti che hanno svolto attività di installazione di impianti in edifici non civili sono abilitati, ai sensi della disciplina introdotta dal dm n. 37/08, se dimostrano il concreto svolgimento dell'attività all'interno dell'impresa in cui erano inseriti. In assenza di una specifica disposizione regolamentare, che consenta un'immediata e automatica abilitazione allo svolgimento dell'attività d'impiantistica, si spiega, è necessario fare ricorso ai principi generali posti dal regolamento. E in particolare ai

requisiti che deve possedere il soggetto abilitato dall'impresa, vale a dire l'art. 3, comma 1 e l'art. 4, comma 1. In particolare, si dovrà distinguere il caso in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno tre anni come operaio specializzato in imprese operanti nel settore industriale. E quello in cui il soggetto abbia prestato la sua opera in qualità di titolare di impresa o legale rappresentante di società operante nel settore. Sarà tuttavia onere dell'interessato dimostrare alle camere di commercio il possesso di tre anni di esperienza sulla specifica tipologia d'impianti per la quale il riconoscimento del requisito è richiesto e l'effettivo svolgimento dell'attività secondo modalità riconducibili a quelle proprie di un operaio specializzato, nonché la regolare iscrizione all'Inail nel periodo di riferimento.



I pareri  
del Ministero  
su [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)